


COMUNE DI MARRUBIU

PROVINCIA DI ORISTANO



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il presente atto:

- è stato approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 12.09.2002;
- è stato affisso all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 25.10.2002;

INDICE

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|--|--------|
| ART. 1 – REGOLAMENTO – FINALITA' | PAG. 7 |
| ART. 2 – INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO | PAG. 7 |
| ART. 3 – DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO | PAG. 8 |
| ART. 4 - LA SEDE DELLE ADUNANZE | PAG. 8 |

CAPO II

IL PRESIDENTE

| | |
|--|--------|
| ART. 5 – PRESIDENZA DELLE ADUNANZE | PAG. 8 |
| ART. 6 – COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE | PAG. 9 |

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

| | |
|-----------------------|--------|
| ART. 7 – COSTITUZIONE | PAG. 9 |
|-----------------------|--------|

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

| | |
|--|---------|
| ART. 8 – COMMISSIONI PERMANENTI | PAG. 10 |
| ART. 9 – COMMISSIONI TEMPORANEE D'INDAGINE RISERVATA | PAG. 10 |
| ART.10 – COMMISSIONI DI STUDIO E CONSULTE | PAG. 10 |

CAPO V

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 11 – DESIGNAZIONE E FUNZIONI

PAG. 11

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 12 – RISERVA DI LEGGE

PAG. 11

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 13 – ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA

PAG. 12

ART. 14 – DIMISSIONI

PAG. 12

ART. 15 – SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI

PAG. 13

ART. 16 – DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

PAG. 13

CAPO III

DIRITTI

ART. 17 – DIRITTI D'INIZIATIVA

PAG. 14

ART. 18 – DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI,
INTERPELLANZE E MOZIONI

PAG. 15

ART. 19 – RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

PAG. 16

ART. 20 – DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI
AMMINISTRATIVI

PAG. 17

ART. 21 – FACOLTA' DI VISIONE DEGLI ATTI

PAG. 17

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

| | |
|---|---------|
| ART. 22 – DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO | PAG. 17 |
| ART. 23 – DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO | PAG. 18 |
| ART. 24 – PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE | PAG. 18 |
| ART. 25 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA | PAG. 18 |
| ART. 26 – RESPONSABILITA' PERSONALE – ESONERO | PAG. 19 |

CAPO V

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

| | |
|--|---------|
| ART. 27 – INDIRIZZI PER LE NOMINE DI COMPETENZE DEL SINDACO | PAG. 19 |
| ART. 28 – NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI | PAG. 19 |
| ART. 29 – FUNZIONI RAPPRESENTATIVE | PAG. 20 |

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

| | |
|---|---------|
| ART. 30 – COMPETENZE | PAG. 20 |
| ART. 31 – CONVOCAZIONE | PAG. 20 |
| ART. 32 – ORDINE DEL GIORNO | PAG. 21 |
| ART. 33 – AVVISO DI CONVOCAZIONE – CONSEGNA – MODALITA' | PAG. 21 |
| ART. 34 – AVVISO DI CONVOCAZIONE – CONSEGNA – TERMINI | PAG. 22 |
| ART. 35 – ORDINE DEL GIORNO – PUBBLICAZIONE E E DIFFUSIONE | PAG. 23 |

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

| | |
|--|---------|
| ART. 36 – DEPOSITO DEGLI ATTI | PAG. 23 |
| ART. 37 – ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE | PAG. 23 |
| ART. 38 – ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE | PAG. 24 |

CAPO III

PUBBLICAZIONE DELLE ADUNANZE

| | |
|---------------------------------------|---------|
| ART. 39 – ADUNANZE PUBBLICHE | PAG. 25 |
| ART. 40 – REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO | PAG. 25 |
| ART. 41 – ADUNANZE SEGRETE | PAG. 26 |
| ART. 42 – ADUNANZE “APERTE” | PAG. 26 |

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

| | |
|---|---------|
| ART. 43 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI | PAG. 27 |
| ART. 44 – ORDINE DI DISCUSSIONE | PAG. 27 |
| ART. 45 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO | PAG. 28 |
| ART. 46 – AMMISSIONE DI FUNZIONI E CONSULENTI IN AULA | PAG. 28 |

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

| | |
|---|---------|
| ART. 47 – ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI | PAG. 28 |
| ART. 48 – DISCUSSIONE – NORME GENERALI | PAG. 29 |
| ART. 49 – QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA | PAG. 29 |
| ART. 50 – FATTO PERSONALE | PAG. 30 |
| ART. 51 – TERMINE DELLE ADUNANZE | PAG. 30 |

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E VERBALE DELL’ADUNANZA

| | |
|---|---------|
| ART. 52 – LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALLA | PAG. 30 |
|---|---------|

| | |
|--|---------|
| ADUNANZA | |
| ART. 53 – IL VERBALE DELL’ADUNANZA – REDAZIONE E FIRMA | PAG. 31 |

PARTE IV

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

LE DELIBERAZIONI

| | |
|---|---------|
| ART. 54 – VERBALE – DEPOSITO – RETTIFICA – APPROVAZIONE | PAG. 31 |
| ART. 55 – FORMA E CONTENUTI | PAG. 32 |
| ART. 56 – APPROVAZIONE – REVOCA – MODIFICA | PAG. 33 |

CAPO II

LE VOTAZIONI

| | |
|---|---------|
| ART. 57 – MODALITA’ GENERALI | PAG. 33 |
| ART. 58 – VOTAZIONE IN FORMA PALESE | PAG. 34 |
| ART. 59 – VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE | PAG. 35 |
| ART. 60 – VOTAZIONI SEGRETE | PAG. 35 |
| ART. 61 – ESITO DELLE VOTAZIONI | PAG. 36 |
| ART. 62 – DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI | PAG. 36 |

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|-----------------------------|---------|
| ART. 63 – ENTRATA IN VIGORE | PAG. 37 |
| ART. 64 – DIFFUSIONE | PAG. 37 |

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (cd. T.U.EE.LL.), dallo Statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 7 del Testo Unico predetto.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

ART. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio comunale.
2. Il Presidente del Consiglio incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al consiglio comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta – o orale a seconda che trattasi, rispettivamente, di questioni complicate o semplici - al Presidente del Consiglio. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente del Consiglio, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 3

Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

ART. 4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.

2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del consiglio comunale ed al segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del consiglio.

3. Il Sindaco stabilisce che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede, vengono esposte le bandiere della Regione Sarda, della Repubblica Italiana e della Comunità Europea.

CAPO II

IL PRESIDENTE

ART. 5

Presidenza delle adunanze

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio, eletto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto.

2. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la presidenza è assunta, ai sensi dell'art. 25, comma 6 dello Statuto, dal consigliere anziano, individuato secondo le modalità previste dall'art. 40 del T.U.EE.LL.. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità – determinata secondo i criteri indicati dall'art. 40, comma 2, del T.U.EE.LL. – occupa il posto immediatamente successivo.

3. La prima seduta del Consiglio successiva all'elezione è convocata e presieduta dal Sindaco fino all'elezione del Presidente del Consiglio.

4. Il Presidente può essere revocato - a norma dell'art. 25, comma 5, dello Statuto – solo nel caso di cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia stata viziata la neutralità.

ART. 6

Compiti e poteri del presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

3. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

4. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 7

Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un Gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno n. 4 consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un numero inferiore di consiglieri, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.

3. Il consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del consiglio e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

4. Il consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione essi possono costituirsi - ai sensi del 2° comma, 1° parte – in un gruppo misto, che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione di tale Gruppo misto

deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del consiglio ed al Segretario Comunale, da parte dei consiglieri interessati.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 8

Commissioni permanenti

1. Il Consiglio Comunale - a maggioranza assoluta dei propri membri - può costituire al suo interno commissioni permanenti. La deliberazione che costituisce la commissione definisce la materia e il funzionamento della commissione stessa

ART. 9

Commissioni temporanee d'indagine riservata

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal revisore dei conti.

2. La deliberazione che costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

ART. 10

Commissioni di studio e consulte

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Nelle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio Comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.

2. Il presidente della commissione riferisce, periodicamente, al Consiglio sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso - alla conclusione dell'incarico - la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

3. E' riconosciuto l'operato delle consulte dell'Ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed

interventi di competenza dell'Ente stesso. L'attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

CAPO V

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 11

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente del Consiglio designa due consiglieri - di norma i più giovani - incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata fra gli scrutatori, attraverso un proprio consigliere.

2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 12

Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 13

Entrata in carica - Convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto – ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo -, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli artt. 60 ss. del T.U.EE.LL., procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti coloro che risultano eleggibili mentre si effettuano votazioni separate per gli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale – anche se sopravvenuta - si procede alla surrogazione, attribuendo il seggio vacante – previo accertamento dell'insussistenza delle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità previste dagli artt. 60 ss. del T.U.EE.LL. - al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. In caso di morte di un Consigliere Comunale si procede alla surrogazione entro 10 giorni dalla conoscenza dell'evento, con le modalità previste dal terzo comma del presente articolo.

ART. 14

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere indirizzate, con comunicazione scritta e sottoscritta, al Consiglio Comunale. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

2. Non è necessario che la comunicazione di dimissioni sia accompagnata da motivazioni. Tuttavia, se presenti, esse devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse. In caso di pluralità e contestualità di dimissioni, il Consiglio procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga se, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 del T.U.EE.LL. e degli artt. 30 e 36 dello Statuto.

ART. 15
Sospensione dalle funzioni

1. I componenti dell'organo consiliare sono sospesi di diritto dalle funzioni nei casi previsti dall'art. 59, comma 1, del T.U.EE.LL. .

2. I provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione del consigliere sono comunicati – a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero – al Prefetto, il quale, accertata la sussistenza della causa di sospensione , provvede a notificare il relativo provvedimento al Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente art. 13, comma 3.

4. Nel periodo di sospensione, i soggetti sospesi - quando non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia stata convalidata la supplenza - non sono computati al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata.

5. La sospensione cessa di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Tuttavia, essa non opera se entro tale termine l'impugnazione in punto di responsabilità è stata rigettata, anche con sentenza non definitiva. In tal caso, la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

6. La sospensione cessa anche nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva prevista dall'art. 59, comma 1, del T.U.EE.LL. ovvero venga emessa sentenza – anche se non passata in giudicato – di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca - che devono essere pubblicati all'albo pretorio - sono comunicati nella prima adunanza del Consiglio.

ART. 16
Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità - preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 60 del T.U.EE.LL - il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere (o del Sindaco) interessato ai sensi dell'art. 69, comma1, del T.U.EE.LL.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi, in capo ad un consigliere o al Sindaco, qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità dagli artt. 60 e 61 del T.U.EE.LL. ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 63 ss. della legge predetta, il Consiglio gliela contesta.

3. L'amministratore locale ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza di tale termine il Consiglio delibera definitivamente e, qualora ritenga sussistente la causa d'ineleggibilità

o d'incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare. Se l'amministratore, entro i 10 giorni dalla scadenza del termine, rimuove la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato, in caso contrario lo dichiara decaduto. In quest'ultimo caso, la deliberazione, nel giorno successivo alla sua adozione, deve essere depositata nella segreteria del Consiglio e notificata – entro i 5 giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

5. La cessazione delle funzioni deve aver luogo entro 10 giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa d'ineleggibilità o d'incompatibilità.

6. I componenti dell'organo consiliare, possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, così come previsto dall'art. 142, comma 1, del T.U.EE.LL.

7. I consiglieri comunali e il Sindaco decadono di diritto dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui all'art. 59, comma 1 lett. a) e b) del T.U.EE.LL., o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione nei casi previsti dallo stesso art. 59, comma 1 lett. c).

8. Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui al precedente comma 7, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

9. Ai sensi dell'art. 29, comma 4, dello Statuto i consiglieri comunali che non prendono parte alle sedute del Consiglio Comunale per tre riunioni consecutive, senza giustificati impedimenti, o che non prendano parte alle suddette riunioni per cinque sedute nell'arco di un anno, vengono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale, previa verifica delle cause giustificative.

10. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

CAPO III

DIRITTI

ART. 17

Diritti d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale e su di essa hanno diritto d'iniziativa. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla Legge e dallo Statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco, tramite l'ufficio protocollo dell'Ente, che la trasmette al Segretario comunale, il quale – dopo aver espresso parere positivo sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento – acquisisce dai competenti Responsabili di servizio i pareri di cui all'art. 49 del T.U.EE.LL. e il Sindaco chiede al Presidente del consiglio d'iscrivere la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente. Qualora il Segretario constati l'incompetenza del Consiglio, lo comunica per iscritto al Consigliere proponente e al Sindaco.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente, nei due giorni precedenti quello dell'adunanza. Le proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta o orale al Presidente, nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prime dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria e acquisisce, dai competenti Responsabili di servizio, i pareri di cui all'art. 49 del T.U.EE.LL.. Per le proposte di limitata entità nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

ART. 18

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta d'informazioni – fatta per iscritto, debitamente firmata e preventivamente inoltrata all'ufficio protocollo del Comune –, rivolta al Sindaco o alla Giunta, sulla sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione. Il Sindaco - o l'assessore delegato competente per materia – risponde, per iscritto, entro 30 giorni dalla presentazione dell'interrogazione. Nel caso in cui il proponente chieda che all'interrogazione sia data risposta nel corso del Consiglio comunale, il Presidente provvede ad iscrivere la risposta all'interrogazione nel primo ordine del giorno utile del Consiglio. In tal caso, su autorizzazione verbale del Presidente, il Sindaco può rispondere oralmente all'interrogazione nel corso della seduta.

3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco (o ad un assessore delegato) circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta, il richiedente dichiara se è soddisfatto o meno. E' previsto poi l'intervento di replica del Sindaco (o dell'Assessore delegato). Nel caso in cui il consigliere richiedente non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo e sulla quale il Consiglio si pronuncerà sul voto.

4. Le interpellanze e le mozioni possono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'Ente. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del Consiglio, successiva alla loro presentazione, tranne che nei casi in venga effettuata, durante tale seduta, l'approvazione delle cc.dd. "Linee programmatiche" di mandato, del bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione.

5. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale - nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto -, riferita:

- a) all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
 - b) alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli Enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.
6. La mozione si conclude con una risoluzione, sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previsto per la votazione delle deliberazioni.

ART. 19

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del consiglio è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Qualora nel calcolo del quinto dei consiglieri occorra l'arrotondamento della cifra, questo deve essere effettuato per difetto.

3. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente del consiglio, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

4. La richiesta di convocazione non può essere generica e deve riguardare materie comprese nella competenza del Consiglio. Alla richiesta deve essere allegato, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti dall'art. 49 del T.U.EE.LL. nonché, per quanto concerne il Segretario Comunale, all'attestazione resa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d), del T.U.EE.LL..

5. In caso d'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio entro il termine indicato dal comma 1 del presente articolo, i consiglieri richiedenti possono rivolgersi al Prefetto, il quale provvederà direttamente alla convocazione, previa diffida ad adempiere al Presidente del consiglio

ART. 20

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 21

Facoltà di visione e di estrazione di copia degli atti

1. Ai fini di cui al precedente articolo 20, i consiglieri comunali hanno diritto di visionare e di avere copia - negli orari di funzionamento dell'ufficio di segreteria - le deliberazioni, con i relativi allegati, adottate dalla Giunta Comunale e comunicate ai Capigruppo consiliari. Le richieste di visione, anche se presentate verbalmente, devono essere evase entro 24 ore.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 22

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dagli artt. 79 ss. del T.U.EE.LL..

2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.

3. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali - istituite da leggi statali, regionali o statutarie - nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dall'art. 82 del T.U.EE.LL. e dai relativi Decreti Ministeriali di attuazione.

4. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dall'art. 82, comma 1, del T.U.EE.LL. non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali dell'Ente né di commissioni consiliari

5. I consiglieri comunali, delegati - formalmente e specificatamente - dal Presidente del consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate nonché all'indennità di missione, secondo quanto stabilito dall'art. 84 del T.U.EE.LL.. Tali norme si applicano anche alle riunioni degli organizzazioni nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

6. L'Ente, in conformità a quanto dispone l'art. 86, comma 5, del T.U.EE.LL., provvede ad assicurare i componenti del Consiglio Comunale e gli assessori esterni contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

7. E' prevista la corresponsione del gettone di presenza anche per le commissioni permanenti.

ART. 23

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 24

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione - scritta o verbale, resa al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio.

3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza, prima di lasciar la sala, deve avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

ART. 25

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

2. Gli Assessori oppure i componenti dell'organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi, ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

3. Ai sensi dell'art. 1471 del codice civile i componenti del Consiglio non possono acquistare, nemmeno all'asta pubblica - né direttamente né per interposta persona - i beni di proprietà del Comune.

ART. 26

Responsabilità personale – Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal consiglio.

2. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'art. 93 del T.U.EE.LL. nonché dalla Legge n. 20 del 14.01.1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 27

Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.

2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

ART. 28

Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio Comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.

2. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ART. 29

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

ART. 30

Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo l'art.25, comma 6, dello Statuto e l'art. 5, comma 2, del presente regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

ART. 31

Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi scritti, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove si terrà quest'ultima, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che nel corso della seduta siano previste sospensioni temporanee dei lavori, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Qualora sia previsto che i lavori si svolgano in più giorni, l'avviso deve contenere l'indicazione della data e dell'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.

4. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.

5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Presidente da almeno un quinto dei consiglieri assegnati. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del Comune.

6. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessari l'adunanza.

7. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del comune e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge effettuare la convocazione.

Art. 32

Ordine del giorno.

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta, ai consiglieri comunali e allo stesso Presidente nei casi previsti dall' art. 30 dello Statuto, con la collaborazione del Segretario Comunale.

4. Per le proposte di deliberazione, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 33

Avviso di convocazione - Consegna – Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale - o di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo - oppure di raccomandata R.R. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le

firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

2. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare - entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione - un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente ed al Segretario Comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

ART. 34

Avviso di convocazione – Consegna – Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima della riunione.

5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

8. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del c.p.c., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

ART. 35

Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo pretorio del Comune, rispettivamente, nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione. Il Segretario comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti ivi esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'Albo pretorio comunale almeno 24 ore prima della riunione.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 36

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale - od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione - nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti, salvo quanto previsto dalla Legge. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del Comune.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del T.U.EE.LL. e del parere reso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità della stessa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, in attuazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), del T.U.EE.LL., e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

ART. 37

Adunanze di prima convocazione

1. IL Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno otto consiglieri, senza comprendere in tale computo il Sindaco.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero di presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Presidente ed i cui risultati sono annotati a verbale, a cura del Segretario Comunale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel

numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Qualora il numero legale per la validità della seduta non venga raggiunto neanche dopo che sia trascorsa un'ora dal termine fissato nell'avviso di convocazione, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

4. Constatato il numero legale per la validità della seduta – tramite l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza – si presume la presenza in aula dei consiglieri per tutta la durata della seduta. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'aula dopo l'appello, devono darne avviso al Segretario comunale che dovrà darne atto nel verbale. Il Segretario comunale qualora - in base a dette comunicazioni - accerti che il numero dei consiglieri presenti è inferiore a quello richiesto per la validità della seduta, avverte il Presidente, il quale può far richiamare in aula i consiglieri assentatesi momentaneamente - ma ancora presenti nella sede comunale - e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Se dall'appello emerge che il numero dei consiglieri presente è inferiore al *quorum* richiesto per la validità della seduta, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza - per un periodo di tempo non inferiore a 5 minuti e non superiore a 15 minuti -, dopo la quale viene effettuato nuovamente l'appello dei presenti. Se anche da quest'appello non risulta raggiunto il numero legale per la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara deserta la seduta in relazione ai soli argomenti che fino a quel momento non sono stati trattati, dandone atto nel verbale, insieme all'indicazione del numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 38

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale dei consiglieri.

2. E' di seconda convocazione – limitatamente agli argomenti rimasti da trattare - anche l'adunanza che segue una prima iniziata con numero legale dei consiglieri presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il *quorum*.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno sei consiglieri, escludendo da tale computo il Sindaco.

4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione è effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine stabilito dall'art. 34, comma 5, del presente regolamento.

5. Quando l'avviso di prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, nel caso in cui quest'ultima si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati nei termini previsti dal comma precedente.

6. Trascorsa mezz'ora dal termine fissato per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero di consiglieri - previsto dal precedente comma 3 - per la validità della seduta, essa viene dichiarata deserta.

7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello della seduta di prima convocazione, andata deserta. Gli argomenti aggiunti devono essere iscritti all'ordine del giorno - e trattati nella riunione - dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha carattere di prima convocazione e richiede le presenze previste per questa. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dall'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 33, comma 6, del presente regolamento.

8. Nel caso di affari rinviati volontariamente dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, la nuova adunanza mantiene il carattere di "*prima convocazione*".

CAPO III

PUBBLICAZIONE DELLE ADUNANZE

ART. 39

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 41.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 40

Registrazioni audio e video

1. Le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze consiliari sono consentite ai fini della sola attività documentale istituzionale – quale supporto istruttorio per la redazione del verbale da parte del Segretario comunale - del Comune di Marrubiu. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Sindaco. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

2. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

ART. 41
Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza .

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio - su proposta motivata di almeno quattro consiglieri - può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del consiglio ed il Segretario Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 42
Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni o motivi di rilevante interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco - sentita la Giunta - può chiedere la convocazione "aperta" del Consiglio Comunale, nella (*sua*) sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In questo tipo d'adunanza, il Presidente - garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale - consente gli interventi sia dei cittadini sia dei Rappresentanti di cui al precedente comma, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti - anche in semplice linea di massima - impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 43

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e nel civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba la seduta o pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

ART. 44

Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il Gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un Gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 45

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani.

4. La forza pubblica può entrare nello spazio riservato ai consiglieri solo su richiesta del Presidente.

5. Quando qualcuna delle persone che assistono all'adunanza arreca turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, previa diffida verbale, può ordinarne l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli dichiara sospesa la riunione per il tempo necessario a ripristinare l'ordine. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 46

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'art. 53 del presente regolamento.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione qualora ciò sia richiesto dal Presidente.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

ART. 47

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, previa verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere

modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione - in forma palese - da parte dell'organo consiliare.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente

3. Il Presidente, nel corso della seduta, può fare comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno solo quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 48

Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire – seguendo l'ordine di richiesta -, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per una volta, per non più di dieci minuti.

2. Il Sindaco e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti complessivi ciascuno.

3. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Sindaco o del relatore, dichiara chiusa la discussione.

5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa - per le dichiarazioni di voto - ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

6. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.

ART. 49

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale deve essere posta prima della discussione dell'argomento.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri – un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 50

Fatto personale

1. Costituisce “*fatto personale*” l'accusa rivolta alla condotta di un consigliere o l'attribuzione di fatti ritenuti non veri o di opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che chiede la parola per “fatto personale” deve precisarne i motivi: il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per “fatto personale” unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul “fatto personale” non possono durare nel loro complesso, per più di tre minuti. Il tempo può essere eccezionalmente raddoppiato a richiesta dell'interessato a seconda della gravità del fatto.

4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel proprio interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.

6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

ART. 51

Termine delle adunanze

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E VERBALE DELL'ADUNANZA

ART. 52

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in attuazione dell'art. 97, comma 4, lettera d) , del

T.U.EE.LL. quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.

2. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

ART. 53

Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni del Consiglio Comunale.

2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Segretario Comunale.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare se la seduta ha avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi, esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono presentare l'intervento in forma scritta e devono fornirne copia al Segretario Comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

6. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.

PARTE IV

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

LE DELIBERAZIONI

ART. 54

Verbale – Deposito – Rettifica – Approvazione

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio. Al riguardo il verbale viene messo a

disposizione dei consiglieri – ed inviandone copia ai capigruppo - nei tempi previsti ai sensi dell'art. 35 del presente regolamento.

2. All'inizio della riunione, il presidente chiede al Consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato.

3. Quando un consigliere lo richiede, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.

4. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare i rappresentanti di ciascun gruppo, ciascuno per non più di complessivi minuti *cinque*. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Responsabile dell'ufficio segreteria.

ART. 55

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio interessato e, in presenza d' impegno di spesa o diminuzione di entrata , del Responsabile di ragioneria nonché del Segretario Comunale, sotto il profilo della conformità dell'atto alle leggi, allo statuto comunale ed ai regolamenti. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3. Nel caso in cui l'ente non abbia il responsabile del servizio interessato, il parere è espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze.

4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione.

6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Comunale per quanto di sua competenza secondo l'art. 17 e il testo del dispositivo dell'atto viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.

7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

8. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 139 del T.U.EE.LL. o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendolo constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

ART. 56

Approvazione – Revoca – Modifica

1. Il Consiglio Comunale -approvandolo con le modalità di cui agli articoli seguenti - adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino - per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite - danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO II

LE VOTAZIONI

ART. 57

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 58 e 59.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere con il voto, l'apprezzamento e

la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone nonché per la nomina dei rappresentanti del Comune presso altri Enti di competenza del Consiglio.

4. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e - nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento - per la legittimità della votazione.

6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- La votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;

- Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

- per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

- i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- per i regolamenti, il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica c/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

- per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

9. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

ART. 58

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare le motivazioni dell'astensione

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che vogliono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

ART. 59

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del “*si*”, favorevole alla deliberazione proposta, e del “*no*”, alla stessa contrario. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale stesso.

3. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 60

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

- le schede sono predisposte dalla Segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;

- ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema seguente:

- un solo nominativo quando le persone da eleggere non siano più di due;
- due nominativi quando le persone da eleggere siano tre;
- tre nominativi quando le persone da eleggere siano quattro oppure cinque;
- quattro nominativi quando le persone da eleggere siano sei o sette;
- cinque nominativi quando le persone da eleggere siano otto;
- sei nominativi quando le persone da eleggere siano nove oppure dieci;

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza

4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente - con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario - procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

11. Le schede vengono poi archiviate, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

ART. 61

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti - espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto - per i quali si richiede un *quorum* speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione nella stessa adunanza. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 62

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL..

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 63

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'Albo pretorio comunale per ulteriori 15 giorni.
3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 64

Diffusione

1. Copia del presente regolamento, unitamente allo Statuto Comunale, è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento, unitamente allo Statuto Comunale, devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Copia del regolamento, unitamente allo Statuto Comunale, è inviata a cura del Sindaco neoeletto, ai consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

